

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3823 del 24/07/2018
Oggetto	D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ditta C.B.O. 3 S.r.l. con sede legale nel Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56. VOLTURA e MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008/2012 e s.m., rilasciata alla Ditta CO.PRO.B. S.C.A. per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da biomassa), denominato "Ostellato 3", da ubicarsi nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4005 del 24/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 4131/2018/MB/TC

OGGETTO: D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ditta **C.B.O. 3 S.r.l.** con sede legale nel Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56.

VOLTURA e MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008/2012 e s.m., rilasciata alla Ditta CO.PRO.B. S.C.A. per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da biomassa), denominato "Ostellato 3", da ubicarsi nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50.

LA RESPONSABILE

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;

il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010;

il D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28;

il D.Lgs n. 152/2006 come modificato da D.Lgs 183/2017;

la L.R. del 23 Dicembre 2004 n. 26;

la Legge Regionale del 21 Dicembre 2012 n. 21;

l'articolo 48 della Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17;

la DAL n. 51/2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1495 del 24.10.2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1496 del 24.10.2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1198/2010;

la Delibera di G.R. n. 274 del 18.03.2013 e sua Determina applicativa n. 3992 del 17.04.2013;

il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTO che in data 22.01.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/722 del 22.01.2018), da parte della Ditta **C.B.O. 3 S.r.l.**, con sede legale nel Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56, è pervenuta a questa Agenzia, tramite PEC, la “Comunicazione congiunta di voltura di impianto” e la contestuale “Richiesta di modifica non sostanziale”, relativamente all'impianto a biogas denominato “Ostellato 3”, da ubicarsi nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50, autorizzato dalla Provincia di Ferrara, con Autorizzazione Unica (A.U.) P.G. n. 45008/2012, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, rilasciata alla Ditta CO.PRO.B. S.C.A.;

PRESO ATTO che la richiesta di modifica avanzata dalla Ditta riguarda:

- la ricetta di alimentazione dell'impianto;
- il layout impiantistico, fermo restando il mantenimento della stessa potenza installata;
- la comunicazione del nuovo codice di rintracciabilità associato al preventivo di Connessione che è il n. 175420540 (resta confermata e invariata la soluzione tecnica rilasciata in precedenza e contraddistinta dal codice di rintracciabilità T0231041 autorizzata con provvedimento di A.U. P.G. n. 45008/2012);
- l'indipendenza tecnico funzionale e la separazione dell'impianto in oggetto rispetto ad altri presenti nello stesso sito, per quel che concerne autorizzazione, controlli, gestione degli stessi previsti per legge, nonché, successivamente all'entrata in esercizio, autonomia nell'esercizio e funzionamento dell'impianto;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008 del 07.06.2012, rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03 e l'atto di rettifica n. 1028 del 26.02.2015, rilasciato sempre dalla Provincia di Ferrara;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2018/2112 del 20.02.2018 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ed è stata indetta e convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, con invio della documentazione, per l'istruttoria finalizzata all'ottenimento della voltura e contestuale modifica "non sostanziale" dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008/2012, ex D.Lgs n. 387/2003;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/2599 del 02.03.2018, con cui si è provveduto ad inviare agli Enti coinvolti le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta e acquisite al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/2366 del 26.02.2018, inerenti la richiesta di autorizzazione paesaggistica;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.03.2018, da cui risulta, in particolare, che:

- * il responsabile del procedimento ha ritenuto che la stessa CdS, come indetta e convocata con nota precedentemente citata, viste le integrazioni e la data di presentazione delle stesse (26.02.2018), non fosse titolata a proseguire i lavori in quanto il procedimento doveva in realtà decorrere dalla data di ricevimento delle citate integrazioni nel frattempo presentate, ritenute un completamento dell'istanza, e la Conferenza non risultava costituita da tutti gli Enti interessati;
- * è stata pertanto indetta e convocata una nuova Conferenza per il giorno 23.03.2018, individuando quale ulteriore Ente interessato, sulla base delle integrazioni fornite, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/3067 del 13.03.2018, di convocazione alla CdS del 23.03.2018 (con contestuale trasmissione della documentazione riguardante l'istanza e del verbale della CdS del 08.03.2018), alla Prefettura di Ferrara con la richiesta di individuare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel procedimento;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/3078 del 13.03.2018, con cui è stato trasmesso il verbale della CdS del 08.03.2018 alla Ditta e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.03.2018, da cui risulta, in particolare, che la modifica proposta è stata valutata come "non sostanziale" ai sensi del D.Lgs 387/03 e che è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/3741 del 27.03.2018, con cui è stato trasmesso il verbale della CdS del 23.03.2018 alla Ditta e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con la richiesta delle integrazioni riportate nel verbale stesso;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/5067 del 02.05.2018, di richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni richieste a seguito della CdS del 23.03.2018;

VISTE le note acquisite al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/5844 e 5843 del 16.05.2018 con cui la Ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste a seguito della CdS del 23.03.2018;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/6345 del 28.05.2018, con la quale è stata convocata per il giorno 14.06.2018, la seduta della CdS, per la valutazione e l'approvazione del progetto, completo delle integrazioni;

VISTO il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14.06.2018, da cui si evince che:

- * risultano conclusi positivamente i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione della modifica proposta dalla Ditta C.B.O. 3 S.r.l., valutata come non sostanziale, ai fini della modifica dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008/2012, con le prescrizioni degli Enti chiamati ad esprimersi che verranno dettagliate nell'atto;
- * è stata richiesta documentazione da presentare prima del rilascio dell'atto;

PRESO ATTO che:

- la vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia sarà costituita da un manufatto in cemento di volume pari a 90 mc munita di disoleatore di 1 mc nella quale verrà eseguito un trattamento di decantazione per separare il materiale solido e un trattamento di desoleazione per asportare le sostanze oleose provenienti dai residui di olii e benzine sui piazzali. Le acque di prima pioggia dopo il trattamento saranno inviate nella prevasca in testa all'impianto;
- le acque meteoriche e le acque di seconda pioggia saranno recapitate presso il bacino di laminazione presente a Nord rispetto all'area dell'ex zuccherificio di proprietà della Ditta CO.PRO.B, che sarà suddiviso in 4 setti, la quale stipulerà un accordo scritto con le singole società presenti sul sito, per la concessione e la fruizione del bacino stesso. Ogni setto sarà indipendente l'uno dall'altro e dedicato alla sola ricezione delle acque provenienti da uno dei 4 impianti a di biogas presenti nell'area ex zuccherificio di CO.PRO.B.;
- la Ditta C.B.O. 3 S.r.l. si occuperà della manutenzione sia della condotta relativa all'immissione delle acque nella porzione di vasca di sua competenza sia della manutenzione della stessa porzione di vasca;

PRESO ATTO che, come risulta dal succitato verbale, in merito alla presenza di servizi igienici presso l'impianto C.B.O. 3, la Ditta ha dichiarato che verranno utilizzati i bagni esistenti presso gli impianti di CO.PRO.B. S.C.A. e che tale affermazione è stata confermata dal rappresentante di

CO.PRO.B. S.C.A., presente in conferenza, impegnandosi a regolarizzare lo scarico degli stessi, sia dal punto di vista autorizzativo che impiantistico e pertanto non sono presenti scarichi da autorizzare con il presente atto, ai sensi del D.Lgs 152/06;

PRESO ATTO che la Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera, ha dichiarato che la variante proposta non modifica i carichi emissivi precedentemente autorizzati;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/7241 del 18.06.2018, con cui è stato trasmesso il verbale della CdS del 14.06.2018 alla Ditta e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:

- * l'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- * l'Azienda USL di Ferrara (Dipartimento Sanità Pubblica e U.O. Veterinaria);
- * il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- * il Comando Provinciale Vigili di Fuoco di Ferrara;
- * e-distribuzione S.p.A.
- * il Comune di Ostellato;
- * la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

informando, per conoscenza, la Società CO.PRO.B. Soc. Coop. Agr.;

RILEVATO che la Conferenza di Servizi era preordinata all'acquisizione delle seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Parere Emissioni in atmosfera	Arpae Ferrara
Parere di conformità urbanistico-edilizia	Unione dei Comuni Valli e Delizie
Altri Pareri o Nulla Osta in merito alle materie di competenza	Azienda USL - Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara e-distribuzione Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

PRESO ATTO

- che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, con nota Prot. n. 6447 del 07.06.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/6825 del 07.06.2018) ha confermato e integrato il parere favorevole con condizioni Prot. 2586 del 06.03.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/2793 del 07.03.2018);
- che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nella CdS del 23.03.2018, ha espresso il proprio parere favorevole con le condizioni indicate nel verbale della stessa seduta;
- che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nella CdS del 14.06.2018, ha consegnato il parere favorevole, con prescrizioni, Prot. n. 9074 del 12.06.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/7065 del 13.06.2018) ;
- che l'Azienda USL di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica, ha trasmesso il parere favorevole Prot. n. 34331/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/7067 del 13.06.2018);
- che l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nella CdS del 14.06.2018, ha consegnato il parere di conformità, con prescrizioni, Prot. n. 14743 del 14.06.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/7182 del 15.06.2018), che contiene il parere favorevole sotto l'aspetto edilizio, il parere favorevole sotto l'aspetto ambientale AMB/17/2018, il parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e nel quale viene specificato che per quanto attiene le opere di compensazione, facendo proprie le richieste del Comune di Ostellato, espresse con nota del 13.06.2018 Prot. 14692, si richiede che vengano eseguiti interventi di rinaturalizzazione alle Vallette di Ostellato per un importo complessivo di € 60.000;

VISTA la nota del 26.06.2018 con cui è stata trasmessa la documentazione richiesta nella CdS del 14.06.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/7780 del 28.06.2018);

VISTA la nota del 12.07.2018 con cui la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria COFACE n. 2130201 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/8581 del 16.07.2018);

DATO ATTO:

che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

che è fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;

che per quanto non indicato esplicitamente nel presente atto, restano validi tutti gli adempimenti in materia di:

aria

rifiuti

acque

rumore

digestato

campi elettromagnetici

regolamento di Sanità Pubblica

regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

DATO ATTO che la Ditta C.B.O. 3 S.R.L., con nota inviata via PEC e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/8827 del 23.07.2018, ha dichiarato di aver assolto all'imposto di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01161293291797 del 21.06.2017, assieme al presente atto;

RITENUTO che si debba procedere con la VOLTURA dell'Autorizzazione Unica, atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 45008 del 07.06.2012 e s.m.;

RITENUTO che le varianti proposte siano da considerarsi “modifiche non sostanziali” dell'attività e dell'impianto, ai sensi del D.Lgs 387/03, e che si debba dar luogo al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008 del 07.06.2012 e s.m., provvedendo tra l'altro ad aggiornare parte delle prescrizioni a modifiche normative intervenute dopo il rilascio dell' A.U. su citata, e in particolare quelle riguardanti le emissioni in atmosfera e la gestione del digestato prodotto.

DISPONE

1. la **VOLTURA** alla Ditta **C.B.O. 3 S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Minerbio (BO), Via Mora n. 56, C.F. e p.IVA n. 03515121204, **della titolarità dell'Autorizzazione Unica**, atto P.G. n. 45008 del 07.06.2012 e del successivo atto di rettifica n. 1028 del 26.02.2015, rilasciati ai sensi del D.Lgs 387/03, alla Società CO.PRO.B. S.C.A. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas, denominato “Ostellato 3”, con potenza elettrica nominale pari a 999 kWel, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicare nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50;
2. la **MODIFICA** dell'attività autorizzata con **Autorizzazione Unica**, atto P.G. n. 45008 del 07.06.2012 e ss.mm.ii., ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas, con potenza elettrica nominale pari a 999 kWel, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicare nel Comune di Ostellato (FE), Via Lidi Ferraresi n. 50;

La variante in oggetto, come citato in premessa, riguarda:

- la ricetta di alimentazione dell'impianto;
- il layout impiantistico, fermo restando il mantenimento della stessa potenza installata;
- la comunicazione del nuovo codice di rintracciabilità associato al preventivo di Connessione che è il n. 175420540 (resta confermata e invariata la soluzione tecnica rilasciata in precedenza e contraddistinta dal codice di rintracciabilità T0231041 autorizzata con provvedimento di A.U. P.G. n. 45008/2012);
- l'indipendenza tecnico funzionale e la separazione dell'impianto in oggetto rispetto ad altri presenti nello stesso sito, per quel che concerne autorizzazione, controlli, gestione degli stessi

previsti per legge, nonché, successivamente all'entrata in esercizio, autonomia nell'esercizio e funzionamento dell'impianto.

A) PRESCRIZIONI GENERALI CHE INTEGRANO E/O SOSTITUISCONO QUELLE RIPORTATE NEL PARAGRAFO A) DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA P.G. N. 45008/2012 E S.M.I.

- a. Relativamente alla polizza fideiussoria, la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 55 del 15.04.2016. In particolare, i costi del piano di smaltimento e il valore della fideiussione a garanzia dell'obbligo di ripristino, devono essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- b. L'allegato "A": Tavola 1/2 PLANIMETRIA IMPIANTO 3, l'Allegato "B": Tavola 2/1 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA e l'Allegato "C": Tavola 13 PLANIMETRIA SCHEMA PIPING di cui all'A.U. P.G. n. 45008/2012, vengono sostituiti con:
 - l'Allegato "A" - Tav. 3 PLANIMETRIA EMISSIONI
 - l'Allegato "B" - Tav. 4 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA
 - l'Allegato "C" - Tav. 5 RETE DI LAMINAZIONE

del presente atto;

A1. Aspetto Edilizio (Rif. Parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie citato in premessa)

- c. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati all'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 14.06.2018, composto dai seguenti elaborati: - TAV. 1 Planimetria generale; - TAV. 102 stazione di co generazione; - TAV. 105 Locale utente, - TAV. 103 C-torcia - TAV. 101 A-alimentatore tramoggia; - TAV. 009 U.S.5 vano pompe; - TAV. 2 prospetti e sezioni; - TAV. 000 impianto a biogas CB3; - TAV. 1 recinzione da realizzare - TAV. ES 01 opere edili; - TAV. Es 02 opere elettriche; - ZOFE/0705-Pro progetto definitivo Enel e nel rispetto della disciplina delle destinazioni d'uso previste dalle norme di RUE, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- d. TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI: i lavori risultano iniziati in data 06.06.2016 e dovranno essere ultimati entro il 06.06.2019 salvo richieste di proroghe. Decorso tali termini il titolo ad edificare decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire;
- e. L'interessato, entro 15 giorni dalla effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo, deve presentare all'Unione dei Comuni Valli e Delizie,

informando Arpae, la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità. Tale Segnalazione dovrà essere completa dei documenti previsti dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

- f. Devono essere osservate le norme e le procedure previste dalla L.R. 30.10.2008 n. 19 e s.m.i. e dall'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 nonché le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 (pubb. nel Supplemento della G.U. n. 29 del 04.02.2008);
- g. Resta l'onere in capo al costruttore della denuncia secondo le norme di cui all'art. 65 D.P.R. 380/2001 per le costruzioni delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica;
- h. I lavori devono essere eseguiti nei modi e nelle quantità indicative nel progetto approvato e nel rispetto della disciplina delle destinazioni d'uso prevista dal vigente RUE delle unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- i. Nel cantiere dove si eseguono i lavori deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e che ad ogni richiesta del personale comunale di vigilanza o controllo sia esibito il permesso di costruire e la copia del progetto approvato;
- j. Devono essere osservate le norme di legge sulla manutenzione delle pubbliche strade, sulla circolazione e su quando stabilito dal regolamento di igiene per le nuove costruzioni; inoltre il titolare del Permesso di costruire dovrà richiedere apposito provvedimento agli uffici competenti qualora dovesse effettuare i lavori di seguito elencati: 1) Occupazione suolo pubblico 2) Apertura passo carrabile 3) Tagli al manto stradale e marciapiedi per allacciamento alla pubblica fognatura;
- k. Le costruzioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte non ritenendosi responsabile l'Amministrazione di danni e sinistri che possano avvenire;
- l. Le eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie dopo l'inizio dei lavori e le variazioni in corso d'opera sono soggette alle prescrizioni indicate nella L.R. 15/2013 e s.m.i.;
- m. Nel corso dell'esecuzione dei lavori non devono essere arrecati danni alle strutture pubbliche o a terzi nel qual caso il titolare del permesso si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino;

A2. Aspetto Ambientale/Paesaggistico (Rif. Parere Unione dei Comuni Valli e Delizie citato in premessa)

- n. Tutte le strutture e manufatti devono avere colori sui toni della terra grigio/marrone, compresi recinzioni e cancelli;
- o. Non devono essere lasciate strutture in cemento o metallo non tinteggiate o verniciate;
- p. La piantumazione di alberi e cespugli, già prevista nel progetto, deve essere effettuata con essenze autoctone già sviluppate e sempreverdi (per esempio leccio, alloro, ligustro, ecc) e non solo pioppi;
- q. L'area è adiacente a "zona di concentrazione di materiale archeologico" sottoposta ad indagini archeologiche preventive, ai sensi del PSC del Comune di Ostellato. Si consiglia l'esecuzione di sondaggi preliminari nelle aree non interferite dalle precedenti strutture del vecchio zuccherificio";
- r. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/2004 è immediatamente efficace dal rilascio dell'Autorizzazione Unica D.L.gs. 387/2003 con validità di cinque anni, ai sensi dell'art.4 comma 11 del DPR n.139 del 09.07.2010. Alla scadenza dei cinque anni l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
- s. Per quanto attiene le opere di compensazione, facendo proprie le richieste del Comune di Ostellato, espresse con nota del 13.06.2018 prot. 14692, si richiede vengano eseguiti interventi di rinaturalizzazione alle Vallette di Ostellato per un importo complessivo di € 60.000. Entro TRE mesi dal rilascio della presente autorizzazione, deve essere sottoscritta, con il Comune di Ostellato, la convenzione dove vengono stabilite le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere, che in ogni caso dovranno essere ultimate entro i successivi NOVE mesi dalla sottoscrizione. Resta inteso che nei suddetti costi potranno essere ricomprese anche le spese tecniche di progettazione e di altri servizi di ingegneria ed architettura ritenuti necessari, mentre non sarà considerata l'IVA non essendo un costo per il soggetto attuatore privato;

A3. Aspetti Antincendio (Rif. Pareri Comando Provinciale Vigili del Fuoco citati in premessa)

- t. Fra i fermentatori e le vasche di stoccaggio con cupola gasometrica per l'accumulo del biogas residuo, deve essere rispettata la distanza di sicurezza di 5 m. prevista per una

capacità singola di accumulo non superiore a 5000 m³ (volume totale inteso come somma del volume del digestore con il volume geometrico massimo dell'accumulatore pressostatico);

- u. Per ogni singolo impianto non deve essere superata la capacità di accumulo totale di 20.000 m³ e deve essere rispettata la distanza di sicurezza esterna di 20 m ai sensi del D.M. 03.02.2016 per depositi di 3^a categoria;
- v. Sia i fermentatori sia le vasche di stoccaggio della frazione liquida con copertura pressostatica per l'accumulo del biogas residuo, devono essere dotati di idonea valvola di sovrappressione (guardia idraulica) dimensionata sulla base della portata massima ipotizzabile di biogas prodotta;
- w. Il funzionamento della torcia di emergenza deve essere garantito anche in assenza di energia elettrica di rete;

A4. Aspetti Ambientali/Sanitari

- x. La Ditta deve presentare all' Arpae e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, prima della costruzione, il progetto, con dettagli tecnici, delle vasche di laminazione/lagunaggio
- y. La Ditta deve verificare settimanalmente che l'immissione delle acque nella porzione di vasca in gestione, sia pulita e non ostruita e dovrà eseguire la manutenzione della stessa porzione di vasca, onde evitare il proliferare di vegetazione infestante ed insetti, in particolare delle zanzare;
- z. Le operazioni di pulizia, fermo restando le considerazioni igienico sanitarie sulla corretta gestione delle stesse e le manutenzioni devono essere registrate su supporto informatico tenuto a disposizione dell'Autorità di controllo;

A4. Aspetti relativi ai Sottoprodotti e al Digestato

- aa. Oltre alle matrici in ingresso già autorizzate, è consentito il solo utilizzo di pollina da broiler, buccette di pomodoro, scarti ortofrutta e sottoprodotti dell'industria molitoria (es. farinaccio);
- bb. La pollina da broiler che verrà conferita all'impianto deve essere immessa direttamente nella prevasca, senza alcun stoccaggio;
- cc. Lo stoccaggio dei sottoprodotti in ingresso all'impianto, esclusa la pollina secondo quanto indicato al punto precedente, dovrà avvenire nel rispetto della D.G.R. 1495/2011;

- dd. La Ditta deve comunicare con congruo anticipo all'Arpae, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie/Servizio Ambiente e all'Azienda Usl di Ferrara (U.O. Igiene Pubblica), l'inizio dei conferimenti autorizzati con il presente atto, nonché tenere a disposizione dell'Organo di controllo la documentazione contabile e le registrazioni degli stessi, con particolare riferimento alla titolarità/provenienza dei fornitori;
- ee. I contratti di fornitura dei sottoprodotti utilizzati nell'impianto, ai fini del pieno rispetto dell'art. 184 bis D.lgs. 152/06, dovranno individuare la provenienza diretta degli stessi. Tali contratti dovranno essere inviati all'Arpae, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie/Servizio Ambiente e all'Azienda USL di Ferrara, alla prima acquisizione dei sottoprodotti previsti;
- ff. I suddetti contratti, firmati tra le parti, dovranno inoltre individuare, al fine del pieno rispetto dell'art. 184 bis, il sito di produzione, il contenuto di Azoto, la durata contrattuale e le modalità di disdetta del contratto;
- gg. Le modalità di stoccaggio e gestione dei sottoprodotti e delle biomasse in ingresso all'impianto dovranno essere tali da evitare la formazione di esalazioni maleodoranti e di altri inconvenienti ambientali, con particolare riferimento al disposto della D.G.R. E.R. 1495/2011;
- hh. Tutti i mezzi diretti all'impianto per il conferimento della materia prima dovranno prevedere sistemi di copertura del carico, in relazione al prodotto trasportato, che impedisca la dispersione di polveri, prodotti ed odori molesti e i mezzi in uscita per il trasporto del digestato dovranno essere a tenuta stagna, idonei ad impedire la dispersione di odori;
- ii. La gestione delle matrici in ingresso all'impianto dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, il rispetto dei minimi di stoccaggio previsti dalla norma per quanto riguarda il digestato;
- jj. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo dei sottoprodotti;
- kk. Il digestato palabile dovrà essere stoccato nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1495/2011, ovvero l'area di stoccaggio dello stesso dovrà essere dotata di copertura e tamponature laterali;
- ll. La Ditta deve rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 della Regione Emilia Romagna. In particolare:

- la Ditta deve dare comunicazione di spandimento del digestato ad Arpae almeno 30 giorni prima dell'attività. La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informatico agricolo regionale;
- le analisi del digestato dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato I, del succitato Regolamento;
- le suddette analisi devono essere ripetute con cadenza annuale e conservate in Azienda per almeno cinque anni;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA (PRESCRIZIONI CHE SOSTITUISCONO INTEGRALMENTE QUELLE INDICATE AL PARAGRAFO B) DELL'A.U. P.G. N. 45008/2012 E S.M.I.)

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **16** (camino cogeneratore);
2. Il camino relativo all'emissione **16** e la **torcia di emergenza** dovranno avere un'altezza adeguata e comunque tale da non creare inconvenienti igienici alle strutture limitrofe o sottostanti;
3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	16 CAMINO COGENERATORE
Portata (Nm ³ /h)	3.800
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	40
Monossido di carbonio	300
Carbonio Organico Totale (COT)	40
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2
Polveri totali	5

H ₂ S	5
Sistema di abbattimento	Catalizzatore

Ai sensi del D.Lgs 152/06 (come aggiornato dal D.Lgs 183/2017), Parte Quinta (Punto 1.3, Parte III, dell'Allegato I alla Parte Quinta), le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli all'emissione 16** con **frequenza almeno annuale**.
5. **Per l' emissione 16**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 90 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Arpae di Ferrara;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. La Ditta dovrà munirsi di registro vidimato dall'ARPA ove annotare gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, comprese la durata e le cause dei malfunzionamenti che hanno portato a tale attivazione, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali;

8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 ter del D.Lgs. 152/06, la Ditta è comunque tenuta a procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel

tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari;

15. Il biogas prodotto dovrà rispettare le caratteristiche previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i;
16. La Ditta dovrà eseguire un autocontrollo semestrale sulle caratteristiche del biogas analizzando i seguenti parametri: Portata, CH₄, H₂S, CO₂, O₂, N₂, H₂, Polveri totali, i cui esiti dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di Controllo;
17. Per quanto riguarda le eventuali **emissioni diffuse**, la Ditta dovrà eseguire un piano di controllo semestrale sulle immissioni generate in prossimità del perimetro aziendale, secondo la direzione del vento (sottovento) presente in quel momento, da concordarsi preventivamente con ARPA, entro due mesi dal rilascio dell'Autorizzazione;
18. La Società deve prevedere una campagna di rilevamento delle **emissioni odorigene** per la durata di almeno due anni (due volte all'anno con cadenza stagionale) dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto, che al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti durante il periodo di misura. Quindici giorni prima dell'inizio delle campagne di misura dovrà essere informata Arpae/Servizio Territoriale.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008 del 07.06.2012 e nell'atto di rettifica n. 1028 del 26.02.2015, che non sono state modificate dal presente atto e che sono applicabili alle varianti autorizzate con il presente atto.

Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica P.G. n. 45008/2012 e ss.mm., quale parte integrante: un anno prima della scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nello stesso, quindi entro il 06.06.2026, per il rinnovo dovrà essere presentata domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2013.

Il presente atto viene rilasciato alla Ditta interessata ed in copia all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al Comune di Ostellato, all'Azienda USL di Ferrara (U.O. Igiene Pubblica e U-O Veterinaria), al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, alla Soc. CO.PRO.B. S.C.A., alla e-distribuzione S.p.A. e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche Energetiche.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data dell'effettivo ritiro o dell'avvenuta notifica alla Ditta interessata e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.